Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | **Roma - Giovedì, 20 ottobre** | **Numero 247**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 13
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno***
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci prescritta dall'art. 48, lettera e) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1104.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

SOMMARIO - REGIO DECRETO-LEGGE *29 settembre 1921, n.* 1376, *che modifica quello 2 ottobre 1919, n. 2100, relativo all'ordinamento delle ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche e degli agenti rurali.*
REGI DECRETI *nn.* 1365, 1377 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386 e 1390 *riflettenti: Aggiunta di sezione a R. Istituto nautico, erezioni in Ente morale, approvazioni di statuto, autorizzazione a riscuotere dazio proprio, modificazione di statuto.*

Regio decreto-legge 29 settembre 1921, n. 1376, ***che modifica quello 2 ottobre 1919, n. 2100, relativo all'ordinamento delle ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche e degli agenti rurali.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2100;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Alle disposizioni dell'art. 12 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919 n. 2100, è aggiunto, dopo il terzo capoverso, quanto appresso:

« La rappresentanza dei ricevitori nella Commissione centrale, costituita da due membri effettivi e due supplenti, viene eletta col sistema della elezione di secondo grado dai rappresentanti dei ricevitori eletti a far parte delle Commissioni provinciali; è eleggibile a membro della Commissione centrale qualunque ricevitore del Regno che abbia compiuto in tale qualità almeno un decennio di servizio e che nell'ultimo triennio non incorse in penalità da lire 25 in più. Nel caso risulti eletto un ricevitore che non abbia i requisiti voluti, la sua elezione è considerata nulla; in questo caso come nei casi di rinunzia, decadenza per perdita dei requisiti o cessazione per qualsiasi causa, si procede alla sostituzione con elezione suppletiva, la quale avrà luogo quando manchino almeno due dei quattro membri elettivi ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 29 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIUFFRIDA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1365. Regio decreto 29 settembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro della marina, al R. Istituto nautico di Porto Maurizio, viene, con effetto dal 10 novembre 1919, aggiunta la sezione macchinisti.

N. 1377. Regio decreto 19 settembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile di Longarone viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1378. Regio decreto 19 settembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'asilo infantile Giacomo e Carlotta Pozzi di Quinzano, frazione del comune di Sumirago viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1379. Regio decreto 19 settembre 1921, col quale, su proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'asilo infantile di Bossolasco (Cuneo), viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1380. Regio decreto 19 settembre 1921, col quale sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene approvato lo statuto organico dell'asilo infantile « Luigi Illiano » di Bacoli (Napoli).

N. 1381. Regio decreto 19 settembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la fondazione Amelia Battistoni di Ancona viene eretta in Ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità locale, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1382. Regio decreto 19 settembre 1921, con cui su proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile di Campagnola (Reggio Emilia) viene eretto in ente morale, con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1383. Regio decreto 19 settembre 1921, col quale, su proposta del ministro delle finanze, il comune di Messina viene autorizzato a riscuotere un dazio proprio di L. 25 a quintale sul vetro e cristallo in lavori di qualunque specie e sulle porcellane, maioliche, ceramiche e terraglie bianche e decorate di qualunque specie.

N. 1384. Regio decreto 19 settembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene approvato il nuovo statuto del Consorzio fra le Società cooperative braccianti della provincia di Venezia, con sede nella città stessa.

N. 1385. Regio decreto 19 settembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene modificato lo statuto del Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro di muratori, braccianti, terrazzieri ed affini della provincia di Pisa, con sede nella città stessa.

N. 1386. Regio decreto 19 settembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Consorzio delle cooperative liguri di produzione e lavoro tra combattenti, con sede in Genova, viene eretto in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1390. Regio decreto 19 settembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Consorzio romano di cooperative di produzione e lavoro fra operai ex-combattenti « L'avvenire », con sede in Roma, viene eretto in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico.